



TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

Seconda Sezione Civile

Collegio - Esecuzioni

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Michele Monteleone

Presidente

dott.ssa M.Letizia D'Orsi

Giudice rel.

dott. Gerardo Giuliano

Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti del procedimento n.3909 /2019 R.G.A.C. avente ad oggetto:

Reclamo ex art. 669 terdecies cpc proposto nell'interesse di

BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A. rappresentata e difesa dall'avv. TRULIO ANTONIO presso il cui studio in Benevento elett.te domicilia;

nei confronti di

CARLOTTA ROBERTO rappresentato e difeso dall'avv. CAMPESE UGO presso il cui studio elett.te domicilia giusta procura in atti;

avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Benevento depositata il 4 settembre 2019, comunicata in pari data ;

Il Tribunale osserva quanto segue.

La BPER Credit Management S.C.p.A., in persona del legale rapp.te pt creditore procedente nella esecuzione immobiliare n. 114/2016, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del G.E. comunicata in data 4 settembre 2019 con cui è stata accolta l'istanza di sospensione formulata in seno all'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Carlotta Roberto , chiedendo al Collegio la riforma della detta ordinanza.

Ha dedotto ed allegato a sostegno del reclamo l'erroneità dei criteri di calcolo seguiti per affermare la ritenuta usurarietà del tasso di mora pattuito inter partes, l'illegittimità della disposta sospensione della esecuzione sia pure nei limiti delle somme dovute a titolo di restituzione del residuo capitale erogato dalla banca e non corrisposto dalla parte mutuataria;

Il reclamato Carlotta Roberto, ritualmente citato, non si è costituito nel presente sub procedimento.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Ed invero come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, deve condividersi il giudizio già formulato in ordine alla ricorrenza dei presupposti per sostanziare la disposta sospensione della procedura in ragione della fondata censura relativa all'usurarietà dei tassi di interesse moratori previsti nel contratto di mutuo in essere tra le parti, con conseguente inesistenza, all'atto della risoluzione del contratto da parte della banca, dei presupposti per risolverlo e per iniziare la procedura espropriativa sottostante.

Deve invero essere rimarcato che contrariamente alla prospettazione offerta dalla odierna reclamante, nel ricorso in opposizione ex art 615 cpc, è stata dedotta la insussistenza -all'atto della intimata risoluzione del contratto da parte della banca -del preteso inadempimento del mutuatario e



ciò per effetto della accertata usurarietà dei tassi applicati. In altri termini, la parte esecutata ha censurato la legittimità dell'operato della creditrice sostenendo non ricorrente l'inadempimento del mutuatario stante l'avvenuto versamento, per effetto della applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia, di somme maggiori di quanto effettivamente spettante con l'effetto che la procedura esecutiva sarebbe stata illegittimamente promossa.

In particolare, ed in diritto,, vanno richiamati in diritto i principi affermati dalla Suprema Corte con la recentissima sentenza n 26286/2019 nella quale si afferma che "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati".

Si è poi definitivamente chiarito che "Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poichè la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)".

Nel caso di specie, emerge dall'esame degli atti prodotti che il tasso di interesse moratorio applicato al contratto di mutuo in essere tra le parti, era pari alla percentuale del 7.039, in esso dovendosi comprendere le ulteriori commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, a fronte di un tasso soglia indicato - nel decreto del 15 marzo 2006 del Ministero dell'Economia e Finanze- nella misura del 6,24%..

Ne deriva che il tasso di interesse moratorio previsto nel contratto, comprensivo delle ulteriori voci innanzi richiamate collegate all'erogazione del credito risulta essere superiore al tasso soglia antiusura, tenuto conto, come condivisibilmente sostenuto dal primo giudice che *"il riscontro della usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto con il tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione o incremento"*, risultando infatti giuridicamente scorretto, in assenza di una specifica norma a riguardo, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori sia accertata non in base al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge



108 del 1996 ma in base ad un tasso, talvolta definito nella prassi come di mora-soglia, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia (sul punto cfr. Cass. ord. 27442/2018).

Alla accertata usurarietà del tasso di interesse moratorio convenuto inter partes consegue la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815 cc.

In proposito, la pronuncia sopra citata della Suprema Corte contiene l'ulteriore precisazione secondo cui "Per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815 c.c., comma 2, che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacchè nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa".

Deve pertanto ribadirsi che la clausola contenente la pattuizione del tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia è nulla e deve essere espunta dalla regolamentazione pattizia intercorsa tra le parti. In conseguenza di ciò, ed in applicazione del principio sopra detto, va riconosciuto al creditore il diritto alla restituzione del capitale maggiorato degli interessi legali, in ciò sostanziandosi la riduzione ad equità della penale prevista dall'art. 1384 cc qualora il suo ammontare sia manifestamente eccessivo in ragione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

Sicchè nella fattispecie in esame, essendo indiscusso che la parte eseguita- all'atto della risoluzione del contratto, aveva corrisposto alla Banca la somma di euro 101.745,91 a fronte della somma dovuta, al netto degli interessi, pari ad euro 92,500,00, deve confermarsi il giudizio già espresso in prime cure circa l'inesistenza di inadempimento addebitabile al debitore posto che in ogni caso la somma già corrisposta sarebbe evidentemente superiore al capitale ed agli interessi al tasso legale, tenuto conto della entità di esso per come previsto dalla disposizioni vigenti.

Il proposto reclamo deve pertanto essere rigettato con la conferma del provvedimento cautelare già reso dal primo giudice.

Quanto alle spese di lite, la novità del principio giurisprudenziale applicato giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese.

il presente procedimento riveste natura di impugnazione ed è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2012, n. 228, ed applicabile, ai sensi del successivo co. 18 dello stesso articolo, «ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» della l. 228/2012, ossia dal 31.1.2013, trentesimo giorno successivo al 1°1.2013), per cui ricorrono i requisiti del medesimo co. 1 quater («quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile») e, pertanto, deve darsi atto, nel presente provvedimento, che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002 (obbligo che sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R. 115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento);

P.Q.M.



Rigetta il reclamo.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Dichiara che parte reclamante è tenuta, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Benevento, 06/12/2019

Il Giudice est.

dott.ssa M.Letizia D'Orsi

Il Presidente

dott. Michele Monteleone

